Pubblicato il 31/08/2026

N. 05049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04053/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4053 del 2025, proposto da XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti XXX e XXX, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in XXX, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASL XXX in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. XXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania - non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

"a) della nota, a firma del Responsabile UOSD prev. Coll. XXX della ASL XXX di numero e data sconosciuti, notificata il 15.7.2025, resa a conclusione del procedimento di verifica, eseguita "presso i locali di Via XXX

n.X “XXX”, gestiti dalla soc. XXX per quanto confermava la sospensione dell’attività di ristorazione per il piano S1;

b) per quanto possa occorrere della richiesta di chiarimenti, di numero in data sconosciuti, inoltrata il 15 luglio 2025 dalla responsabile UOS di prevenzione collettiva ASL XXX all’Ufficio della Medicina del lavoro ASL NXXX, in ordine alla deroga rilasciata alla società ricorrente;

c) della prima ordinanza ed il primo verbale di sospensione delle attività datati 18/6/2025, a firma del Responsabile UOSD prev. XXX della ASL XXX di numero e data ignoti, notificato a mezzo pec in data 19/6/25;

d) ogni altro atto preordinato connesso conseguenziali comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ed in particolare per quanto possa occorrere:

per la condanna, ai sensi dell’art. 30 cpa, delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti per mancato guadagno, a fronte dei provvedimenti impugnati, come da conteggi allegati a decorrere dal giorno della sospensione dell’attività e fino all’effettiva riapertura.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL XXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso la XXX ha chiesto l’annullamento della nota, a firma del Responsabile UOSD XXX XXX della ASL XXX, di numero e data sconosciuti, notificata il 15 luglio 2025, resa a conclusione del procedimento di verifica eseguita presso i locali di Via XX n.XX “XXX", gestiti da essa società, con cui era stata confermata la sospensione dell’attività di ristorazione per il piano

S1; ha chiesto altresì l'annullamento degli altri atti specificati in epigrafe e la condanna, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti per mancato guadagno, a fronte dei provvedimenti impugnati, come da conteggi allegati, a decorrere dal giorno della sospensione dell'attività e fino all'effettiva riapertura.

A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge, eccesso di potere sotto vari profili, e di incompetenza.

Si è costituita in giudizio la ASL XXX che, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.

Alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025, nel corso della discussione, il difensore di parte ricorrente ha precisato che il ristorante era ancora chiuso, l'attività non era ripresa, ed i corrispettivi erano azzerati dal 17 giugno 2025. Ha inoltre rinunciato all'istanza cautelare in vista di una sollecita fissazione del merito, per il quale si è riservato di depositare apposita istanza di prelievo, essendo la questione di merito prevalente; il difensore di parte resistente non si è opposto e il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni rese, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione; parte resistente ha prodotto una memoria per l'udienza di discussione e parte ricorrente una memoria di replica, insistendo nelle rispettive posizioni.

All'udienza pubblica del 1° aprile 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I. FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. SANITÀ 5 LUGLIO 1975 CHE FISSA ALTEZZA MINIMA PER I LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 65 E 63 DEL D. Lgs.81/2008. INCOMPETENZA DELL'UFFICIO CHE HA IMPOSTO LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'. ERRONEA INTERPRETAZIONE

DELLA LEGGE. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DELLE PREVISIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA IN DEROGA.

Parte ricorrente ha lamentato che parte resistente avrebbe erroneamente applicato il D.M. 5 luglio 75, che riguarda l'altezza minima per i locali adibiti ad abitazione, estensibile ai locali di ristorazione, solo per le aree frequentate dall'utenza e dai dipendenti, senza considerare che l'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, prevede che l'uso dei locali sotterranei o seminterrati, di altezza inferiore, è consentito quando non siano destinati a postazioni di lavoro continuativo. Ciò in quanto nel caso di specie nel locale S1 non sarebbe stata prevista la presenza dell'uomo, né alcuna postazione di lavoro, e, come specificato anche nei chiarimenti resi, sia da essa società che dalla stessa ASL all'Ufficio XXX, per le aree di passaggio di deposito non sarebbe necessaria alcuna deroga, proprio per assenza dei lavoratori e del pubblico. In particolare ha rappresentato che, una volta ricevuto il chiarimento dal Dirigente del Dipartimento di prevenzione XXX (che specificava che non erano stati presi in considerazione per la deroga i locali senza la presenza dei lavoratori, quali l'area soppalco ed il deposito, poiché non rientranti nella disposizione di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 81/2008), null'altro avrebbe dovuto opporre la Responsabile.

Inoltre ha sostenuto che l'Ufficio XXX della ASL, firmataria dell'ordinanza di sospensione, non avrebbe avuto alcuna specifica competenza per impedire l'attività già espressamente autorizzata dal preposto settore della stessa ASL.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 –19 e 21 nonies L. n. 241/90 CONTRASTO CON I PRECEDENTI. CONTRADDITTORIETA'. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DEL CORRETTO AFFIDAMENTO NEGLI ATTI DELLA P.A.

III.VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2, DEL MEDESIMO DL 76/2020, CONV. IN LEGGE 120/2020.SULLO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI REALIZZATI PRIMA DEL 2001. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. CONTRADDITTORIETA'. INCOMPENTENZA.

Parte ricorrente ha rappresentato che l'attività si era svolta regolarmente e ha lamentato che non sarebbe stato mai comunicato un preavviso di l'annullamento/revoca parziale della SCIA rilasciata in data XXX 2025,

proprio perché la ASL era in possesso della planimetria ritraenti tutti i vani del ristorante con specifiche altezze del locale S1, per cui sarebbe stato pretestuoso che altro ufficio della stessa Amministrazione sanitaria, dopo 7 mesi, avesse messo in dubbio la legittimità del precedente operato, sospendendo l'attività di ristorazione per insufficiente altezza del locale deposito interrato, ove non si svolgerebbe nessuna attività produttiva, ma solo la conservazione degli alimenti nelle celle frigo.

Ha aggiunto che il locale in questione ricade in zona A, all'interno di un fabbricato edificato nel 1950 e che sarebbe stato da sempre utilizzato come locale per la conservazione di alimenti o di merci varie dai titolari succedutisi nelle attività autorizzate da 50 anni in quel medesimo posto, senza che fosse mai stato fatto alcun rilievo negativo. Ciò anche perché, ad avviso di parte ricorrente, per i depositi in zona del centro non potrebbe applicarsi la normativa intervenuta successivamente alla loro legittima edificazione.

Sul tema specifico delle altezze dei depositi in zona A, realizzati ante 1975, parte ricorrente ha richiamato una sentenza di questa Sezione concernente l'applicazione dell'art. 10, comma 2, del DL. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, che ha introdotto, con efficacia immediata, una norma interpretativa derogatoria temporanea proprio in ordine alle altezze minime: dunque non sussisterebbe alcun limite a proseguire l'utilizzo del locale S1, secondo una situazione oramai consolidata da oltre 20 anni, ed a mantenere la

destinazione dello stesso a deposito per la conservazione di alimenti o di merci varie, senza lavorazioni e senza la presenza di dipendenti ed utenti.

I motivi sono infondati.

Occorre premettere che con la nota Prot. n. XXXX del 16 luglio 2025, richiamata da parte ricorrente a fondamento della propria tesi difensiva, il Responsabile della UOSD XXX della ASL NXXX, si è così espresso: "*In riferimento alla Vs. richiesta, inviata il giorno 15/0712025 prot. n. 0231833/I, si specifica che, come da titolo allegato, l'area per cui si è proceduto al rilascio dell'autorizzazione in deroga ex art. 63 D. Lgs 81/08 è quella adibita alla somministrazione di alimenti e bevande che prevedono la presenza continuativa dei lavoratori. L'area deposito e l'area soppalco, oggetto di chiarimenti, non rientrano nella specifica dell'art. 63 del D. Lgs. 81/08 data l'assenza di postazioni fisse di lavoro.*". Nella richiamata richiesta il Responsabile della UOSD XXX della medesima ASL XXX aveva rappresentato: "*Facendo seguito alle attività di nostra specifica competenza espletate in data 17.6.2025 e 14.7.2025, presso i locali meglio indicati in oggetto durante le quali è stata riscontrata la presenza nel piano S1 di un locale utilizzato quale deposito alimentare annesso all'attività di ristorazione con somministrazione avente altezza di 2 m in difformità dei requisiti minimi previsti dal DM 5/7/1975 per la destinazione d'uso….. si chiede di fornire a questa UO scrivente chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art 63 del D.Lgs 81/08 rilasciata con prot.gedoc n. XXX del 22.1.2025, e cioè se il locale allocato in S1 è anch'esso oggetto di tale deroga, affinché questa U.O. possa proseguire le attività di competenza in maniera idonea….*".

Alla luce del contenuto nelle suddette note deve ritenersi che, contrariamente a quanto rappresentato da parte ricorrente, il Responsabile della UOSD XXXX si è limitato a rappresentare, per quanto di propria competenza, che l'area deposito e l'area soppalco non rientravano nella deroga di cui alla suddetta disposizione normativa, ma non ha escluso che tale locale fosse sottoposto ai requisiti minimi previsti dal D.M. 5 luglio 1975, richiamato nella richiesta di chiarimenti sopra riportata.

Peraltro nella stessa autorizzazione n. 25027 del 22 gennaio 2025, adottata dallo stesso predetto Responsabile, allegata alla suddetta nota e prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente, è espressamente rappresentato che "*La presente autorizzazione per l'uso lavorativo dei locali di altezza media inferiore ai 3,00 m non esclude né sostituisce tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la specifica attività da svolgersi e di cui il titolare dovrà fornirsi*".

Pertanto il Responsabile UOSD XXXX, una volta verificato che la suddetta autorizzazione non comprendeva il piano S1, né che occorresse tale autorizzazione, alla luce di quanto esposto nella nota di riscontro stessa, ha ritenuto di applicare legittimamente il D.M. del Ministero della Sanità 5 luglio 1975.

In particolare, il provvedimento impugnato è così motivato: "*Facendo seguito a nostra comunicazione del 15/07/2025 con richiesta di chiarimenti in merito all'autorizzazione ai sensi dell'art.63 del D.Lgs 81/08 rilasciata alla Società XXX per i locali di cui all'oggetto, si trasmette, in allegato alla presente, la nota pervenuta dal Responsabile della UOSD XXX.*

Pertanto, per il vano posto al piano S1 con altezza di 2 m. ad uso deposito, non rientrando nella specifica dell'atto autorizzativo in possesso della Società. resta la difformità a quanto previsto dal DM 05/07/1975."

Tale D.M. all'art. 1, primo comma, dispone: "*L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.*".

Al riguardo deve richiamarsi la giurisprudenza della Sezione, secondo la quale la suddetta disposizione normativa trova applicazione, non solo per gli immobili aventi destinazione abitativa, ma anche con riguardo ad unità aventi altre destinazioni d'uso, quali locali commerciali o depositi (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 2 dicembre 2021, n. 7730).

In particolare è stato osservato che "*VI.1.1. Peraltro, in coerenza con tale disposizione normativa, l'art. 10, comma 2, del medesimo DL 76/2020, conv. in legge 120/2020, che ha novellato, tra l'altro, nei termini sopra esposti, anche il richiamato art.*

24, introduce, con efficacia immediata, una norma interpretativa derogatoria temporanea proprio in ordine alle altezze minime, prescrivendo, in particolare, che: "Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali". In tale norma si specifica, all'uopo, che: "Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti".

Ora, vero è, come osservato dall'Amministrazione resistente, che la disposizione da ultimo richiamata parrebbe derogare all'altezza minima con esclusivo riferimento ad immobili aventi destinazione abitativa e non anche con riguardo ad unità aventi altre destinazioni d'uso quali locali commerciali o depositi. La normativa richiamata, di cui alla L. 120/2020 (D.L. 76/2020), prevedrebbe, cioè, letteralmente, una espressa deroga al solo Decreto del Ministero della sanità del 5.7.1975, riferentesi agli immobili ad uso abitativo, e non anche al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che di contro, all'allegato IV, postulerebbe per le attività commerciali ed uffici una altezza minima non inferiore a quella indicata dalla normativa urbanistica, ovvero pari a mt. 2.70, eventualmente derogabile a 2.40 solo per locali accessori (spogliatoi, servizi igienici ecc.). Nella specie, l'altezza rilevata in sede di sopralluogo sarebbe, secondo quanto dichiarato dalla difesa dell'Amministrazione resistente, risultata significativamente inferiore, essendo stata rilevata in mt. 2,20 – 2,35 in luogo dei detti prescritti 2,70 mt.

Orbene, ragioni di intrinseca coerenza dell'ordinamento impongono, tuttavia, una lettura della norma che consenta di ritenere applicabile il regime normativo ivi previsto, secondo una interpretazione logico - sistematica e costituzionalmente orientata, anche alla fattispecie

all'esame, ravvisandosi, per analogia, una eadem ratio nelle situazioni giuridiche tutelate e tutelabili, quella, cioè, di consentire in via postuma, alla presenza di determinati requisiti, la regolarizzazione di situazioni edilizie che, legittime secondo la legislazione vigente all'epoca del rilascio dei titoli abilitativi, siano divenute successivamente irregolari alla luce della normativa sopravvenuta e, per il valore dei beni tutelati, richiedano una integrazione postuma.

Dalla lettura del combinato disposto della normativa appena richiamata è evidente l'intento del legislatore di cui recente riforma - rubricata DL semplificazioni volto all'introduzione di un principio temporaneamente derogatorio di carattere generale valevole per tutti gli immobili e, dunque, anche per i locali aventi ad oggetto un uso diverso, realizzati sulla base di un titolo abilitativo rilasciato antecedentemente all'entrata in vigore di disposizioni più restrittive, passibili di essere ritenute violate secondo una discutibile valutazione effettuata ex post di provvedimenti ormai consolidati, ove gli immobili interessati, non essendo mai stati oggetto di ristrutturazioni e/o interventi edilizi straordinari, non abbiano mai necessitato di ulteriori e successivi titoli abilitativi assoggettati alle norme sopravvenute.".

Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, deve ritenersi innanzitutto che, atteso che a fondamento del provvedimento impugnato è stata rilevata la carenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dal suddetto art. 1, primo comma, del D.M. del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, esso deve ritenersi legittimamente adottato dal competente Responsabile UOSD XXX della ASL XXX.

Al riguardo si precisa, stante la specifica censura in merito, che, di contro, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal Responsabile della UOSD XXX della medesima XXX solo nella eventualità che si fosse ritenuto che il locale S1 necessitasse del rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art 63 del D.Lgs. n. 81/2008, di cui parte ricorrente è in possesso, come attestato dal predetto Responsabile, come sopra esposto, per la parte adibita alla somministrazione di alimenti e bevande.

Peraltro, anche a voler ritenere che, come sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottata dal Responsabile della UOSD XXX esso, in quanto affetto dal vizio di incompetenza relativa, non potrebbe comunque essere annullato in applicazione dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990 (trattandosi di attività vincolata).

Ed invero secondo un condivisibile consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, "*l'art. 21 octies della legge n. 241/1990 - che, come noto, esclude l'annullabilità degli atti avente carattere vincolato, per vizi formali, qualora l'esito del procedimento non sarebbe potuto essere diverso - trova applicazione anche al vizio d'incompetenza relativa, il quale va qualificato come vizio dell'organizzazione, e quindi, vizio delle norme che regolano il procedimento (in tal senso cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2023, n. 8623; Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8846; Cons. Stato, Sez. II, 17 marzo 2022, n. 1933).*

Il Consiglio di Stato è, infatti, costante nell'affermare, quanto all'applicabilità dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990, che il vizio d'incompetenza relativa afferente a un provvedimento amministrativo emanato da organo diverso dello stesso Ente, è un mero vizio procedimentale, come tale ed in base al predetto art. 21 octies della legge n. 241/1990, "non invalidante", ove l'atto stesso abbia natura vincolata e l'irrilevanza del vizio sul suo contenuto dispositivo sia palese (tra le altre, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2019, n. 5588; Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791)."- Consiglio di Stato, Sez. II, 27 giugno 2025, n. 5622.

Nella fattispecie in esame è indiscutibile che, con la censura oggetto della presente disamina, viene prospettato il vizio d'incompetenza relativa, il quale è configurabile nel caso in cui la questione del riparto delle competenze rimanga confinata all'interno del rapporto tra enti od organi dell'Amministrazione nelle cui attribuzioni rientra una determinata materia (cfr. Cass. civ. Sez. un., 21 aprile 2016, n. 8062; Cass. civ., Sez. un., 21 luglio 1999, n. 488), essendo il provvedimento stato emanato dal medesimo Dipartimento di XXX della ASL XXX

All'opposto si configura un'ipotesi di incompetenza assoluta quando l'atto emesso concerna una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'Amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene (cfr. Cass. civ., Sez. II, 5 novembre 2018, n. 28108; Cass. civ., Sez. I, 19 luglio 2012, n. 12555).

Deve altresì ritenersi infondata anche la censura del terzo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 120/2020, in quanto, come emerge dal contenuto della disposizione normativa, richiamata nella citata sentenza di questa Sezione n. 7730/2021, essa trova applicazione per gli immobili "*legittimamente preesistenti*".

Ed invero la censura deve ritenersi infondata per la risolutiva circostanza che parte ricorrente non ha provato, come era suo onere, la legittimità del locale secondo la normativa vigente all'epoca di sua realizzazione, come richiesto dalla suddetta disposizione normativa.

Alla luce di quanto sopra deve pertanto ritenersi che legittimamente il Responsabile UOSD XXX abbia adottato il provvedimento impugnato, in quanto il locale S1, utilizzato quale deposito alimentare annesso all'attività di ristorazione con somministrazione, alla luce di quanto verificato in sede di sopralluogo da incaricati della suddetta UOSD XXX e, quindi, da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, i cui verbali di accertamento sono assistiti da forza fidefaciente privilegiata ed in riferimento ai quali non risulta agli atti che sia stata proposta querela di falso, avente altezza di 2 m., risulta utilizzato pur mancando dei requisiti minimi previsti dal citato D.M. 5 luglio 1975.

Infine, quanto alla censura di cui al secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative, ed in particolare il mancato invio del preavviso di l'annullamento/revoca parziale della SCIA rilasciata in data 22 gennaio 2025, anch'essa deve ritenersi infondata, in quanto con il provvedimento impugnato non si è inteso revocare

la suddetta autorizzazione, né parzialmente e né totalmente, ma si è contestato a parte ricorrente l'utilizzo del locale piano S1 per motivi igienico-sanitari.

Tuttavia deve comunque rilevarsi che, quanto al mancato invio del preavviso di rigetto, avendo nella specie il provvedimento oggetto di impugnazione natura essenzialmente vincolata, trova applicazione il primo periodo del comma 2 dell'art. 21 octies, con conseguente infondatezza della richiesta di annullamento per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241.

Ciò in quanto la novella del 2020, concernente il suddetto art. 21 octies in riferimento all'art. 10-bis., anche in base alla sua espressione letterale (che richiama il solo secondo periodo del comma 2 dell'art. 21 octies), non ha inciso sulla portata del primo periodo del comma 2, che prevede la non annullabilità per vizi procedimentali o formali degli atti qualora, per la loro natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 478 del 26 marzo 2021, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 2073, 28 aprile 2025, n. 3400 e Sez. VIII, 23 aprile 2021, n. 2638), come nel caso di specie.

Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

La ritenuta legittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente comporta, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento del danno, pure proposta da parte ricorrente.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della XXX in favore della ASL XXX, nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la XXX al pagamento di € 2.000,00 (euro duemila/00), in favore della ASL XXX, a titolo di spese, diritti e onorari di causa,

oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Rosalba Giansante	**Michelangelo Maria Liguori**

IL SEGRETARIO